

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO
ai sensi del D.Lgs. 231/01




PARTE SPECIALE 1

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Adottato dal Consiglio di Amministrazione del 24 marzo 2016

*Il documento se scaricato dal sito istituzionale o dalla rete aziendale è in distribuzione non controllata.
Prima dell'utilizzo verificare che lo stato di revisione sia quello vigente.*

*Il documento è proprietà di TOTO S.p.A. Costruzioni Generali.
Ogni sua riproduzione totale o anche soltanto parziale è vietata.*

2	03/12/15	Recepimento variazioni della struttura organizzativa aziendale Richiamo testo D.Lgs. 231/2001	 S. Ricci [PODV]	 A. Toto [ADE]	 A. Toto [PCDA]
1	18/12/12	Recepimento sviluppi normativi intervenuti con la L. 190/2012	F.to S. Ricci	F.to A. Toto	F.to A. Toto
			S. Ricci [PODV]	A. Toto [ADE]	A. Toto [PCDA]
0	21/10/11	Emissione	F.to S. Ricci	F.to A. Toto	F.to A. Toto
			S. Ricci [PODV]	A. Toto [ADE]	A. Toto [PCDA]
REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDIGE	VERIFICA	APPROVA
STATO DELLE REVISIONI			ITER DI EMISSIONE		

INDICE

1.	DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE 1	3
2.	I REATI NEI RAPPORTI CON LA P.A. (artt. 24 e 25 del D.Lgs. n. 231/2001).....	3
2.1.	LE MODIFICHE AL CODICE PENALE INTRODOTTE DALLA L. 109/2012.....	3
2.2.	LE FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DAGLI ARTT. 24 E 25 DEL D.LGS. 231/2001	5
3.	PROCESSI SENSIBILI PER REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	8
4.	PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI	10
4.1.	IL SISTEMA ORGANIZZATIVO IN GENERALE	10
4.2.	IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE	11
4.3.	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	11
5.	PRINCIPI DI RIFERIMENTO RELATIVI AI SINGOLI REATI CONTRO LA P.A.....	12
5.1.	PROTOCOLLI RELATIVI AI REATI DI CORRUZIONE	13
5.2.	PROTOCOLLI RELATIVI AI REATI DI MALVERSAZIONE E DI INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE.....	14
5.3.	PROTOCOLLI RELATIVI AI REATI DI TRUFFA.....	15
5.4.	GESTIONE E CONTROLLO DELLE RISORSE FINANZIARIE	15
5.5.	GESTIONE DEL CONTENZIOSO GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE	16
5.6.	GESTIONE DEI RAPPORTI E CONTATTI CON ORGANI ED ENTI PUBBLICI DI SETTORE	16
5.7.	SCELTA E SELEZIONE DI PARTNERS	17
5.8.	PRINCIPI DI RIFERIMENTO COMUNI AD ALTRI PROCESSI SENSIBILI.....	17
6.	I CONTROLLI DELL'O.d.V.	18
7.	TESTO DEGLI ARTT. 24 E 25 DEL D.LGS. 231/2001	18

1. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE 1

La presente Parte Speciale riguarda i comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti di TOTO S.p.A. Costruzioni Generali nonché dai suoi consulenti e partner, coinvolti nei processi sensibili.

L'obiettivo della Parte Speciale n. 1 è che tutti i destinatari, come sopra individuati, mantengano nei rapporti con la P.A. comportamenti conformi a prevenire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001.

In particolare, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- ▄ fornire le regole di comportamento e le direttive per le procedure che gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti, nonché i consulenti e partner di TOTO S.p.A. Costruzioni Generali sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- ▄ fornire all'O.d.V. ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali di supporto al medesimo, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

2. I REATI NEI RAPPORTI CON LA P.A. (artt. 24 e 25 del D.Lgs. n. 231/2001)

La presente Parte Speciale riguarda i reati realizzabili nell'ambito dei rapporti tra TOTO S.p.A. Costruzioni Generali e la Pubblica Amministrazione (da intendersi come atti commessi in danno allo Stato, ad altri Enti Pubblici e alla Comunità Europea, attuati da soggetti privati o da pubblici ufficiali o da soggetti incaricati di un pubblico servizio), tralasciando i reati riguardanti la falsità in monete, carte di pubblico credito e in valori in bollo previsti all'art. 25 *bis*, nonché i reati in materia di terrorismo previsti dall'art. 25 *quater* del D.Lgs. n. 231/2001 contemplati in altre parti speciali del modello.

Di seguito sono, pertanto, descritte in sintesi le singole fattispecie di reato previste nel D.Lgs. n. 231/2001 all'art. 24 e all'art. 25 così come modificato dall'articolo 1, comma 77, della L. 6 novembre 2012, n. 190 recante le nuove "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione".

Al fine di divulgare l'oggetto del presente aggiornamento ovvero la conoscenza delle novità legislative introdotte dalla L. 190/2012 è, di seguito, preliminarmente riportato un breve commento sulle modifiche al codice penale apportate dalla legge in parola.

2.1. LE MODIFICHE AL CODICE PENALE INTRODOTTE DALLA L. 109/2012

Con la Legge 6 novembre 2012, n. 190 il Parlamento ha varato una normativa organica tesa ad implementare l'apparato preventivo e repressivo contro la corruzione e l'illegalità nella Pubblica Amministrazione.

Invero l'intervento normativo, frutto di un lungo ed articolato procedimento legislativo, ha soprattutto l'esplicito fine di corrispondere agli obblighi derivanti dalla Convenzione ONU contro la corruzione del 31 ottobre 2003 (c.d. "Convenzione di Merida") e dalla Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d'Europa del 27 gennaio 1999 (c.d. "Convenzione di Strasburgo"), sanando così la mancata attuazione delle medesime da parte delle rispettive leggi di ratifica (L. 3 agosto 2009, n. 116 e L. 28 giugno 2012, n. 110).

Di seguito sono analizzate le disposizioni direttamente incidenti sul sistema penale.

Il comma 75 dell'art. 1 della novella contiene numerose modifiche al codice penale e, soprattutto, una significativa riforma dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione:

- ▄ Un primo aspetto sancito dalle nuove norme è quello, minimale, della sola modifica della componente sanzionatoria di alcune delle figure già presenti nel codice attuata

attraverso l'aumento delle pene principali previste.

Un secondo livello di modifiche attiene alla rimodulazione di alcune figure delittuose. Ciò è quanto, in particolare, la novella ha operato in primo luogo con riferimento al reato di corruzione per un atto di ufficio di cui all'art. 318 c.p. (corruzione impropria), ora ridenominato come "Corruzione per l'esercizio della funzione". Mentre nella previgente configurazione il fatto incriminato al comma primo era quello del "pubblico ufficiale che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetta la promessa e, al comma secondo, quello del pubblico ufficiale che "riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto", ora la condotta espressamente contemplata è quella, complessivamente strutturata in un unico comma, del "pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa".

- La seconda linea di intervento della novella va rinvenuta nella rimodulazione del reato di concussione.

L'originaria ed unitaria fattispecie prevista nell'art. 317 c.p. e comprensiva tradizionalmente nelle condotte di costrizione e di induzione (intese quali modalità alternative di realizzazione del reato), oltre ad essere stata riferita esclusivamente al pubblico ufficiale e non più anche all'incaricato di pubblico servizio come in passato, è stata ora circoscritta esclusivamente alla prima delle due condotte menzionate e cioè quella di costrizione.

La nuova formulazione della norma - la cui rubrica è rimasta, comunque, inalterata - prevede infatti il fatto del "pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità". Il legislatore ha altresì inasprito il minimo edittale della pena, fissato d'ora innanzi in sei (e non più quattro) anni di reclusione.

La residua modalità della induzione è stata, a prima vista, ricollocata nell'inedito art. 319-quater, il quale, sotto la rubrica "Induzione indebita a dare o promettere utilità", stabilisce che "salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da tre a otto anni".

- Sebbene non rilevi ai fini della responsabilità dell'ente ai sensi del D.Lgs. 231/01, si specifica, infine, un terzo più elevato, grado di novità che è dato dall'inserimento, nel codice penale, di un'ulteriore inedita nuova figura delittuosa.

La novella ha, infatti, introdotto all'art. 346-bis c.p. la nuova fattispecie, punita con la reclusione da uno a tre anni, di "Traffico di influenze illecite" consistente nel fatto di "chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo per la propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio".

La stessa pena si applica, secondo quanto prevede il comma secondo della nuova disposizione, "a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale", mentre la pena è, dal comma terzo, aumentata "se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio".

Infine, rispettivamente, in forza del comma quarto e quinto, le previste pene "sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie", e sono invece diminuite "se i fatti sono di particolare tenuità".

2.2. LE FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DAGLI ARTT. 24 E 25 DEL D.LGS. 231/2001

Di seguito sono sinteticamente descritte le singole fattispecie di reato previste nel D.Lgs. n. 231/2001 agli artt. 24 e 25.

I reati contro la Pubblica Amministrazione, a differenza di altri pur contemplati nel catalogo del Decreto, interessano in genere tutti gli enti e le società: si pensi, ad esempio, ai numerosi contatti istituzionali con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio o, ancora, a tutte le astratte possibilità di essere sottoposti a controlli da parte di uffici della Pubblica Amministrazione.

La qualifica di pubblico ufficiale va riconosciuta ai soggetti, pubblici dipendenti o privati, che possono o debbono, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi.

Sono incaricati di un pubblico servizio coloro che agiscono nell'ambito di una attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione in mancanza dei poteri tipici di quest'ultima.

In particolare, i reati che rilevano ai fini delle sanzioni previste nel suddetto decreto sono riconducibili a:

- a) ipotesi di corruzione;
- b) ipotesi di malversazione e di indebita percezione di erogazioni;
- c) ipotesi di truffa;

e possono, quindi, essere commessi in alcune aree aziendali e a tutti i livelli organizzativi.

a) Ipotesi di corruzione

☛ Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.): tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri indebitamente riceva, per sé o per altri, denaro o altra utilità ovvero ne accetta la promessa.

La fattispecie, così come riformulata dalla L. 109/2012, presenta - oltre alla rubrica - ulteriori elementi di differenziazione rispetto alla previgente ipotesi di "corruzione impropria".

Il primo, più evidente, segno di differenziazione è rappresentato dalla soppressione del necessario collegamento della utilità ricevuta o promessa con un atto, da adottare o già adottato, dell'ufficio, divenendo quindi possibile la configurabilità del reato anche nei casi in cui l'esercizio della funzione pubblica non debba concretizzarsi in uno specifico atto.

Il secondo elemento di differenziazione è costituito dal ricorso alla locuzione "denaro o altra utilità" in luogo del termine "retribuzione" per definire l'oggetto della dazione ricevuta dal pubblico ufficiale.

Un terzo profilo di novità è, infine, rappresentato dal fatto che non è più richiesto, per effetto della contestuale modifica dell'art. 320 c.p., che l'incaricato di pubblico servizio (quale possibile autore proprio del reato accanto al pubblico ufficiale) rivesta la "qualità di pubblico ufficiale", sì che il reato è ora integrabile anche da chi non possieda una tale specifica veste.

☛ Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.): il reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, dietro corresponsione di denaro o altra utilità, compia un atto contrario ai principi di buon andamento od imparzialità della Pubblica Amministrazione. Detto atto non dovuto può ricondursi ad atto illegittimo o

illecito o ad atto posto in essere contrariamente all'osservanza dei doveri che competono al pubblico ufficiale.

La L. 109/2012 ha provveduto ad aumentare le pene relative al reato di "corruzione propria": in luogo della precedente pena della reclusione da due a cinque anni è ora stata prevista una forbice edittale da quattro a otto anni di reclusione.

Costituisce circostanza aggravante (art. 319-bis) della pena se il fatto ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità.

Nota: Ai sensi dell'art. 320 c.p., così come riformulato dalla L. 109/2012, le disposizioni degli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter): il reato (che costituisce una fattispecie autonoma) assume la sua connotazione nel caso in cui la società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso (processo civile, penale o amministrativo), corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

La L. 109/2012 ha provveduto ad aumentare le pene per il reato di corruzione in atti giudiziari: la pena prevista per il fatto del primo comma, in precedenza racchiusa tra tre e otto anni di reclusione, è ora ricompresa tra quattro e dieci anni, mentre, con riguardo all'ipotesi aggravata, prevista nel comma secondo, il minimo edittale è stato elevato a cinque di reclusione in luogo dei precedenti quattro.

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater): il reato si configura nel caso in cui, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o promettere indebitamente, per sé o per altri, denaro o altra utilità.

Tale nuova fattispecie di reato appare, quindi, differenziarsi dalla concussione di cui all'art. 317 c.p., così come riformulato dalla L. 109/2012, da un lato con riferimento al soggetto attivo, che ben può essere, oltre che il pubblico ufficiale, anche l'incaricato di pubblico servizio, e dall'altro con riferimento alla modalità di perseguimento del risultato o della promessa di utilità, che consiste, appunto, nella sola induzione con l'esclusione, quindi, della condotta di costrizione.

Ulteriore significativa differenza è data dalla punibilità del soggetto che dà o promette denaro o altra utilità, contemplata, infatti, per quanto riguardante la nuova fattispecie di reato, dal comma secondo dell'art. 319-quater.

Nota: Ai sensi dell'art. 321 c.p. le pene stabilite dagli artt. 318, comma 1, 319, 319-bis, 319-ter e 320 c.p. in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità.

- Concussione (art. 317 c.p.): tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, abusando della sua qualità e dei suoi poteri, costringa taluno a dare o a promettere, per sé o per altri, denaro o altre utilità non dovutegli.

La fattispecie, così come riformulata dalla L. 109/2012, pur lasciando invariata la rubrica, è riferita esclusivamente al pubblico ufficiale e non più anche all'incaricato di pubblico servizio come in passato ed è ora circoscritta alla sola condotta di costrizione e non più alle condotte di costrizione e di induzione come in passato.

Il reato in esame è, peraltro, suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal D.Lgs. n. 231/2001; in particolare, tale forma di reato potrebbe ipotizzarsi, sempre ai fini del citato Decreto, qualora un soggetto aziendale, concorra nel reato del pubblico ufficiale che, approfittando di tale qualificazione, costringa soggetti terzi a elargire delle prestazioni non dovute (ovviamente nella considerazione che, da tale comportamento, derivi in qualche modo

un vantaggio per la società).

- ☛ Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.): tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui sia offerto o promesso denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri ovvero nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio solleciti una promessa o dazione di denaro a altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni e dei suoi poteri.

In presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il reato si configura, quindi, nel caso in cui il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli ovvero con la semplice promessa di danaro (o altra utilità) finalizzata ad indurre il pubblico ufficiale ad asservire le sue funzioni o i suoi poteri agli interessi del privato corruttore, pur con rifiuto della promessa.

La fattispecie, così come riformulata dalla L. 109/2012, recepisce anche per il reato di "istigazione alla corruzione" le modifiche apportate dalla novella all'art. 318.

Nota: Ai sensi dell'art. 322-bis c.p., così come riformulato dalla L. 109/2012, le disposizioni degli artt. 319-quater e 322 c.p. si applicano anche alle ipotesi di "induzione indebita a dare o promettere utilità" e di "concussione" di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

b) Ipotesi di malversazione e di indebita percezione di erogazioni

Il codice penale prevede agli artt. 316 bis e seguenti i reati di malversazione a danno dello Stato e di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.

- ☛ Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.): tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti, sovvenzioni o contributi da parte dello Stato italiano, di altri Enti Pubblici o dell'Unione Europea destinati alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività, non si proceda all'utilizzo o alla destinazione delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'avere distratto, anche parzialmente, le attribuzioni di denaro, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Rileva che i predetti finanziamenti, sovvenzioni o contributi siano qualificati come "attribuzioni di denaro a fondo perduto o caratterizzate da una onerosità ridotta rispetto a quella derivante dalla applicazione delle ordinarie condizioni di mercato".

Tenuto conto che il momento in cui viene considerato consumato il reato trova coincidenza con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

- ☛ Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.): tale ipotesi di reato ha luogo qualora -mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute- si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti Pubblici o dalla Unione Europea.

In questa fattispecie, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, in quanto il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Infine, va ancora sottolineato che tale ipotesi di reato assume natura residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, poiché si configura solamente nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

c) Le ipotesi di truffa

- ‡ Truffa in danno dello Stato di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.): tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare per sé o per altri un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e conseguentemente da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Il comportamento attraverso il quale si realizza il reato di truffa consiste in qualsivoglia attività che possa trarre in errore l'ente che deve effettuare l'atto di disposizione patrimoniale.

A titolo esemplificativo tale reato può realizzarsi qualora, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non corrispondenti al vero (come, ad esempio, utilizzando documentazione artefatta che rappresenti anche la realtà in modo distorto), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa. Si ravvisa, altresì, il reato di truffa qualora si nascondano, sempre attraverso artifici e raggiri, informazioni che, se conosciute dall'Ente, lo avrebbero indotto a determinarsi in un modo diverso.

- ‡ Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.): tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire in modo indebito erogazioni pubbliche. L'elemento qualificante rispetto al reato appena esaminato è costituito dall'oggetto materiale della frode in quanto "per erogazione pubblica" va intesa "ogni attribuzione economica agevolata erogata da parte dello Stato, di Enti Pubblici o dell'Unione Europea".

Tale fattispecie può realizzarsi qualora si pongano in essere artifici o raggiri idonei ad indurre in errore il soggetto erogante, come, a titolo esemplificativo, nel caso di trasmissione di dati non corrispondenti al vero oppure predisponendo una documentazione falsa, sempre con l'intento di ottenere l'erogazione di finanziamenti, contributi, mutui agevolati per individuati impieghi o di altre erogazioni concessi dallo Stato o da altri Enti Pubblici o dalla Unione Europea.

- ‡ Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter): tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto, così arrecando un danno a terzi. In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti deliberati superiore a quello ottenuto legittimamente.

Detto reato si differenzia dal reato di truffa, in quanto l'attività fraudolenta riguarda il sistema informatico e non la persona e può concorrere con il reato di "accesso abusivo a un sistema informatico o telematico" previsto dall'art. 615-ter c.p.

3. PROCESSI SENSIBILI PER REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Processi e Attività Sensibili in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione:

- A) Acquisizione di commesse e finanziamenti da parte di enti pubblici:
 - ‡ Scelta della trattativa o della gara e valutazione dell'opportunità a partecipare;
 - ‡ Partecipazione a progetti e gare di appalto pubblico;
 - ‡ Preparazione della documentazione;
 - ‡ Riesame dell'offerta;

- # Aggiudicazione;
- # Negoziazione e stipula dei contratti;
- # Acquisizione di finanziamenti pubblici;
- B) Gestione della commessa e dei lavori:
 - # Avvio della commessa;
 - # Selezione, valutazione e qualificazione dei subappaltatori e degli affidatari
 - # Selezione, valutazione e qualificazione dei fornitori;
 - # Esecuzione dei lavori
 - # Rapporti con incaricati di pubblico servizio per SAL, collaudo delle opere e certificazione dei lavori;
 - # Rapporti con laboratori ufficiali per l'ottenimento di studi, pareri, analisi;
 - # Fatturazione attiva e contabilizzazione
 - # Fatturazione passiva e contabilizzazione
 - # Definizione delle riserve contabili e contrattuali;
 - # Rilascio e rinnovo di autorizzazioni, licenze, etc.
 - # Presentazione di richieste o istanze a Enti pubblici riguardanti documentazione tecnica economica o amministrativa necessaria allo svolgimento dell'attività.
 - # Attribuzione di incarichi e consulenze esterne.
- C) Gestione delle problematiche attinenti il pre-contenzioso ed il contenzioso giudiziale ed extra giudiziale.
- D) Gestione delle operazioni di controllo e ispezioni amministrative effettuate da Enti Pubblici.
- E) Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Enti Pubblici, Amministrazione finanziaria, Enti previdenziali, Ministero Lavori Pubblici.
- F) Gestione dei rapporti istituzionali.
- G) Gestione dei flussi di cassa.

Settori Aziendali maggiormente interessati:

- # Presidente e Consiglieri di Amministrazione
- # Amministratore Delegato
- # Direzione Generale Italia
- # Direzione Generale Estero
- # Commerciale e Gare / Prequalifiche Italia
- # Commerciale e Gare / Prequalifiche Estero
- # Project Financing – Sviluppo Immobiliare
- # Direzione Tecnica Centrale
- # Servizi Tecnici
- # Direzione Tecnica di Cantiere
- # Affari Legali e Societari – Legale Appalti

- # Chief Financial Officer
- # Finanza Tesoreria e Risk Management
- # Pianificazione Controllo Bilancio e I.T.
- # Amministrazione
- # Acquisti
- # Macchinari Logistica e Magazzino

4. PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI

4.1. IL SISTEMA ORGANIZZATIVO IN GENERALE

La Società deve essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

- # formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione, dei relativi poteri e responsabilità;
- # chiara descrizione delle linee di riporto;
- # conoscibilità, trasparenza e pubblicità dei poteri attribuiti (all'interno della Società e nei confronti dei terzi interessati);

Le procedure interne devono essere caratterizzate dai seguenti elementi:

- # separazione all'interno di ciascun processo tra il soggetto che assume la decisione (impulso decisionale), il soggetto che esegue tale decisione ed il soggetto al quale è affidato il controllo del processo (c.d. segregazione delle funzioni);
- # traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo (c.d. tracciabilità);
- # adeguato livello di formalizzazione.

In particolare:

- # l'organigramma aziendale, gli ambiti e le responsabilità delle funzioni aziendali devono essere definite in modo chiaro mediante apposite comunicazioni (ordini di servizio, circolari, ecc.) rese disponibili a tutti i dipendenti;
- # devono essere definite apposite policy e procedure operative che regolino, tra l'altro, i processi di selezione e qualifica dei principali fornitori aziendali, i processi di affidamento degli incarichi in base ad appositi criteri di valutazione, i processi di gestione delle attività commerciali nei confronti di clienti pubblici ed i processi di gestione dei rapporti istituzionali oppure occasionali con soggetti della P.A.;
- # devono essere segregate per fasi e distribuite tra più funzioni le attività di selezione dei fornitori in senso ampio, di approvvigionamento di beni e servizi, di verifica del rispetto delle condizioni contrattuali (attive e passive) all'atto della predisposizione/ricevimento delle fatture, di gestione delle spese di rappresentanza e degli omaggi e le altre attività a rischio di reato;
- # devono essere previsti con precisione ruoli e compiti dei responsabili interni di ciascuna area a rischio, cui conferire potere di direzione, impulso e coordinamento delle funzioni sottostanti.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale devono, inoltre, essere rispettate le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario,

nonché, in generale, la normativa applicabile.

4.2. IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE

Il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di certezza ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001, consentendo la gestione efficiente dell'attività aziendale.

Si intende per delega quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. Si intende per procura il negozio giuridico unilaterale con il quale la Società attribuisce ad un singolo soggetto il potere di agire in rappresentanza della stessa.

I requisiti essenziali del sistema di deleghe e procure sono i seguenti:

- ▣ tutti i soggetti che hanno il potere di impegnare la Società all'esterno devono essere titolari della relativa procura;
- ▣ ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivoco:
 - ▣ i poteri del delegato, precisandone i limiti;
 - ▣ il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente;
- ▣ al titolare della procura devono essere riconosciuti poteri di spesa adeguati alle funzioni conferite;
- ▣ il mandato segue le sorti della revoca e dell'estinzione previste nel codice civile.

L'O.d.V. verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al delegato o vi siano altre anomalie.

4.3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Gli organi sociali ed i dirigenti di TOTO S.p.A. Costruzioni Generali nonché i lavoratori dipendenti, i collaboratori, i consulenti e partner sono tenuti ad osservare i seguenti principi generali:

- ▣ stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la P.A.;
- ▣ instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con la P.A. sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;
- ▣ instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con i terzi in tutte le attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio sulla base di criteri di correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento della funzione o servizio e l'imparzialità nello svolgimento degli stessi.

Conseguentemente, è vietato:

- ▣ porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato, anche tentato, rientranti tra quelle sopra

considerate (artt. 24 e 25 del Decreto);

- # violare le regole contenute nelle procedure, e in generale nella documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente parte speciale;
- # violare i principi previsti nel codice etico;

Più in particolare, è fatto divieto di:

- a) effettuare elargizioni in denaro a funzionari pubblici;
- b) accettare doni, beni od altre utilità suscettibili di valutazione economica, ad eccezione di regali d'uso di modico valore, da soggetti con i quali si intrattengano o possano intrattenersi rapporti connessi all'espletamento del proprio rapporto di lavoro presso TOTO S.p.A. Costruzioni Generali;

Nel caso in cui si ricevano doni, beni od altre utilità, salvo le eccezioni di cui sopra, è necessario - ove non si provveda alla restituzione immediata - dare tempestiva comunicazione al responsabile dell'area organizzativa dal quale dipende il proprio rapporto con la Società e provvedere direttamente o tramite la Direzione del Personale alla restituzione degli stessi al donante;

In nessun caso, neanche in occasione di particolari ricorrenze, si devono offrire doni, beni od altre utilità suscettibili di valutazione economica, ad eccezione di regali d'uso di modico valore e, comunque, tali da non compromettere l'integrità e la reputazione di TOTO S.p.A. Costruzioni Generali; a soggetti con i quali si intrattengano o possano intrattenersi rapporti connessi all'espletamento del proprio lavoro presso Società. In tale eventualità, è necessario essere sempre autorizzati dalla posizione definita dalle procedure, provvedendo a documentare in modo adeguato.

Tutti coloro che agiscono in nome e per conto di TOTO S.p.A. Costruzioni Generali, in ragione della posizione ricoperta nella stessa, non devono erogare né promettere contributi diretti o indiretti a partiti, movimenti, comitati politici o a singoli candidati, nonché ad organizzazioni sindacali o loro rappresentanti, salvo, per quanto riguarda le organizzazioni sindacali, quanto previsto dalle normative specifiche vigenti.

- c) accordare, anche indirettamente, vantaggi di qualsiasi natura (ad es. promesse di assunzione) in favore di rappresentanti della P.A. italiana o straniera;
- d) effettuare prestazioni o riconoscere compensi di qualsiasi tipo in favore dei consulenti o partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi o in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- e) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati o, in generale, tali da indurre in errore ed arrecare un danno allo Stato o ad altro ente pubblico;
- f) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- g) alterare il funzionamento di sistemi informatici e telematici o manipolare i dati in essi contenuti.

5. PRINCIPI DI RIFERIMENTO RELATIVI AI SINGOLI REATI CONTRO LA P.A.

L'attuazione delle regole e dei divieti elencati nel precedente capitolo richiede -con riferimento alle singole attività sensibili individuate all'interno di TOTO S.p.A. Costruzioni Generali - l'adozione di specifici protocolli aziendali che definiscano gli standard a cui le Direzioni e le aree organizzative di TOTO S.p.A. Costruzioni Generali devono conformarsi nello svolgimento dei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Di seguito verranno descritti i protocolli adottati dalla TOTO S.p.A. Costruzioni Generali volti a prevenire le fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale n. I

5.1. PROTOCOLLI RELATIVI AI REATI DI CORRUZIONE

(ex artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322 c.p.)

In caso di rapporti con la P.A. a rischio di corruzione ex artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322 c.p., i protocolli specifici devono provvedere a:

- ▣ individuare in modo dettagliato i soggetti coinvolti;
- ▣ diversificare i ruoli e le responsabilità dei soggetti coinvolti;
- ▣ definire puntualmente le disposizioni concernenti:
 - ▣ principi e direttive di indirizzo in merito alla singola attività sensibile che comporta il contatto con la P.A. (ad es. presentazione della domanda, gestione della autorizzazione, ecc.);
 - ▣ definizione di specifici sistemi di controllo (ad esempio la compilazione di schede informative, l'indizione di apposite riunioni, la verbalizzazione delle conclusioni raggiunte);
 - ▣ protocolli di controllo e verifica della veridicità e correttezza dei documenti richiesti dalla P.A. (ad esempio verifica congiunta da parte del titolare dell'attività di presentazione della domanda e del titolare dell'attività di controllo sulla gestione dell'autorizzazione e/o concessione);
 - ▣ flussi informativi tra i soggetti coinvolti per garantire collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;
 - ▣ processi di supervisione degli atti finali;
 - ▣ prevedere modalità di comunicazione preventiva e di successivo riporto delle risultanze atte a garantire l'archiviazione e la tracciabilità delle informazioni rilevanti.

Deve essere, inoltre, garantito quanto segue.

- 1) descrizione dettagliata delle attività che comportano contatti con la P.A. (ad es. per l'ottenimento di concessioni/convenzioni/autorizzazioni), facendo espressa menzione degli interlocutori che rivestono cariche pubbliche;
- 2) descrizione delle attività e dei controlli volti a conoscere e valutare la controparte commerciale (ad es. nel caso di dismissione del patrimonio immobiliare, di contratti di locazione, di concessioni in uso e locazioni temporanee e nella commercializzazione dei servizi connessi a tali operazioni) e l'effettività dell'operazione commerciale svolta. Dovrà essere fatta espressa menzione dei soggetti coinvolti nell'operazione che rivestano cariche pubbliche;
- 3) indicazione dei funzionari che possono gestire il rapporto con la P.A.;

- 4) il soggetto autorizzato a concedere sconti o riduzioni di prezzo, le forme di tali autorizzazioni (vendite e acquisti);
- 5) espressa previsione di verifiche periodiche sui processi adottati;
- 6) indicazione dei soggetti e delle modalità di controllo delle risorse finanziarie eventualmente coinvolte, ed in particolare:
 - previsione di documentazione e causali per entrate ed uscite finanziarie;
 - indicazione di sistemi di verifica in ordine alla corrispondenza tra quanto previsto dai singoli contratti e le risorse movimentate;
 - espressa previsione dei mezzi di pagamento tracciabili (no contante);
 - indicazioni dei soggetti addetti alla verifica periodica di andamenti anomali dei flussi finanziari (es. picchi, positivi o negativi, nel fatturato che non siano giustificati da motivazioni effettive ecc.);
- 7) redazione congiunta da parte di tutti i soggetti coinvolti di un report informativo dell'attività svolta;
- 8) espressa previsione dell'obbligo di verifica in ordine ai beni/servizi ceduti/acquistati, all'emissione o alla ricezione dei documenti fiscali e contabili previsti, i tempi e le modalità di contabilizzazione e l'effettivo incasso o pagamento dei corrispettivi.

5.2. PROTOCOLLI RELATIVI AI REATI DI MALVERSAZIONE E DI INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE

(ex artt. 316 bis e 316 ter c.p.)

In caso di rapporti a rischio dei reati ex artt. 316-bis e 316-ter -da valere nei confronti di tutti i funzionari che, nell'ambito delle aree finanziarie, intrattengano rapporti con enti pubblici in relazione all'ottenimento delle agevolazioni o contributi- i protocolli specifici devono provvedere a:

- # individuare in modo dettagliato i soggetti coinvolti;
- # diversificare i ruoli e le responsabilità dei soggetti coinvolti;
- # descrivere modalità e forme di controllo sull'attività;
- # prevedere processi di supervisione degli atti finali;
- # determinare le modalità di comunicazione preventiva e di successivo riporto delle risultanze atte a garantire l'archiviazione e la tracciabilità delle informazioni rilevanti.

Deve essere, inoltre, garantito quanto segue.

- 1) descrizione dettagliata delle modalità di verifica preliminare del progetto per il quale vengono richieste le agevolazioni o le sovvenzioni allo Stato o alla Comunità Europea ed in particolare:
 - verifica dell'effettività del progetto;
 - necessità della realizzazione dell'investimento o del sostenimento della spesa in rapporto con l'attività svolta;
- 2) descrizione dettagliata della verifica delle condizioni per l'ottenimento dell'agevolazione in relazione alle previsioni della legge agevolativa, ed in particolare:
 - verifica delle caratteristiche e dei connotati previsti dalla legge di agevolazione

- e corrispondenza con le condizioni reali della società
 - verifica del carattere agevolabile del progetto della società;
- 3) descrizione dettagliate delle modalità di controllo sull'istruttoria di finanziamento;
 - 4) descrizione delle modalità di verifica della rispondenza dei documenti presentati con la realtà della Società (bilanci depositati, certificazioni pubbliche, visure camerali, dati sull'occupazione ecc.);
 - 5) diversificazione dei soggetti coinvolti ed in particolare tra:
 - chi gestisce e coordina le attività di realizzazione del nuovo investimento o progetto
 - chi presenta la documentazione atta a comprovare l'esistenza e l'avanzamento dei lavori;
 - chi effettua la verifica finale del progetto e la conformità con gli obiettivi dichiarati e con le previsioni di legge.

5.3. PROTOCOLLI RELATIVI AI REATI DI TRUFFA

(ex art. 640, comma 2, n. 1, 640 bis e 640 ter c.p.)

In caso di rapporti a rischio dei reati ex artt. 640 comma 2 n. 1), 640 bis e 640 ter c.p., i protocolli specifici devono provvedere a:

- 1) descrivere in modo dettagliato le modalità di verifica della documentazione in genere presentata alla P.A. con la reale situazione aziendale e indicazione:
 - dei soggetti che tecnicamente predispongono la documentazione;
 - dei soggetti incaricati alla presentazione alla P.A.;
- 2) descrivere dettagliatamente la verifica del sistema informatico aziendale e i tempi di revisione, ed in particolare:
 - evidenziare le persone che hanno la libera disponibilità dei mezzi informatici, dei soggetti abilitati ad avere contatti con l'esterno in forma telematica ed a trasmettere dati;
 - evidenziare eventuali sistemi di autenticazione dei dati telematici, dei soggetti abilitati alla firma digitale;
- 3) descrivere le modalità di accesso e protezione dei dati informativi (password, user name ecc.);
- 4) descrivere le modalità di intervento e controllo ad accessi non autorizzati.

5.4. GESTIONE E CONTROLLO DELLE RISORSE FINANZIARIE

Devono essere adottate procedure specifiche che:

- ▣ definiscano con chiarezza e precisione compiti e responsabilità delle funzioni deputate alla gestione ed al controllo delle risorse finanziarie;
- ▣ stabiliscano apposite linee di *reporting*, annuale e semestrale, verso il presidente e l'amministratore delegato e definiscano periodicamente un sistema di pianificazione del fabbisogno finanziario e di impiego delle relative risorse;
- ▣ prevedano la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile dell'attività di controllo delle risorse attraverso un sistema (anche informatico) che consenta di tracciare i singoli passaggi e di identificare i soggetti che inseriscono i dati nel sistema;

- ▣ prevedano la separazione tra le funzioni titolari delle attività di gestione delle risorse finanziarie e di controllo sulle risorse finanziarie, introducendo specifici flussi informativi verso l'O.d.V. e tra le funzioni stesse;
- ▣ disciplinino le condizioni e le modalità di assegnazione delle risorse finanziarie, prevedendo che la funzione responsabile della gestione proceda all'assegnazione stessa solo previo accertamento della ricorrenza dei presupposti di ragionevolezza e necessità di impiego e legittimità di destinazione definiti dal Consiglio di Amministrazione in base ad un sistema di deleghe e poteri di spesa.

5.5. GESTIONE DEL CONTENZIOSO GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE

Devono essere definite procedure recanti modalità e termini di gestione del contenzioso:

- ▣ individuando e separando le funzioni responsabili della ricezione delle contestazioni, della verifica di fondatezza dell'oggetto del contendere, della gestione del contenzioso in fase stragiudiziale e della gestione del contenzioso in fase giudiziale;
- ▣ regolando le modalità ed i termini per la repentina trasmissione di atti e contestazioni dalla funzione deputata alla ricezione degli stessi alla funzione competente in seno all'Ufficio Legale e Societario, unitamente a una relazione illustrativa delle relative circostanze di fatto;
- ▣ predisponendo specifici flussi informativi tra le diverse funzioni coinvolte, con finalità di controllo e coordinamento reciproco;
- ▣ prevedendo specifiche linee di *reporting* periodico dell'Ufficio Legale e Societario verso l'amministratore delegato e verso l'O.d.V. sullo stato della controversia e sulle possibilità e sui termini di definizione stragiudiziale o di conciliazione giudiziale della stessa;

5.6. GESTIONE DEI RAPPORTI E CONTATTI CON ORGANI ED ENTI PUBBLICI DI SETTORE

(quali, ad esempio, quelli in materia fiscale, lavorativa e previdenziale, di tutela della privacy, informatica, etc.)

Le procedure adottate in tale contesto devono:

- ▣ prevedere (i) la separazione delle funzioni responsabili delle attività di presa di contatto con l'organo o ente pubblico interessato ai fini di richiesta di informazioni, di redazione e presentazione di atti e domande, di gestione delle relative fasi istruttorie ed ispettive, nonché (ii) specifici sistemi di controllo dei rapporti TOTO S.p.A. Costruzioni Generali e tali organi o enti (ad es., mediante compilazione di schede informative, la convocazione di apposite riunioni, la verbalizzazione di tutti gli incontri);
- ▣ prevedere specifici protocolli di verifica della veridicità, completezza e correttezza di documenti da produrre e della relativa, tempestiva presentazione (ad es., verifica congiunta da parte dei titolari delle funzioni interessate);
- ▣ contemplare specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;
- ▣ individuare, nell'ambito della funzione deputata a rappresentare TOTO S.p.A. Costruzioni Generali nei confronti degli organi od enti interessati, uno o più soggetti cui conferire apposita delega e procura, e stabilire specifiche forme di riporto periodico dell'attività svolta sia verso l'O.d.V. che verso il responsabile della funzione competente;
- ▣ definire con chiarezza e precisione ruoli e compiti della funzione responsabile del controllo sulle diverse fasi di svolgimento del rapporto con i predetti organi od

enti, ivi incluso l'obbligo di rendicontazione periodica all'O.d.V.;

- # con particolare riferimento ai casi di accertamento ispettivo presso TOTO S.p.A. Costruzioni Generali, imporre ai procuratori incaricati la redazione congiunta di un *report* informativo dell'attività svolta nel corso dell'ispezione, contenente, fra l'altro, i nominativi dei funzionari incontrati, i documenti richiesti e/o consegnati, i soggetti coinvolti e una sintesi delle informazioni verbali richieste e/o fornite.

5.7. SCELTA E SELEZIONE DI PARTNERS

(inclusi i casi di joint ventures, ATI, consorzi, etc.)

La gestione dei rapporti con i Partners deve conformarsi a specifiche procedure che:

- # disciplinino le modalità di esame e selezione degli stessi mediante appositi strumenti atti a consentire la verifica costante dei requisiti di integrità, lealtà e professionalità necessari per il conferimento dell'incarico o l'iniziativa comune;
- # prevedano che qualsiasi rapporto contrattuale sia disciplinato in modo da render palese che la violazione delle regole e dei principi di comportamento contenuti nel presente Modello e nel Codice Etico può determinare la risoluzione immediata del contratto e l'irrogazione di penali, salvo in ogni caso il maggior danno;
- # in relazione ad eventuali procacciatori d'affari o agenti, anche stranieri, oltre ai presidi di cui ai punti precedenti, definiscano criteri per la determinazione dei compensi provvigionali e dei premi in linea con quelli comunemente applicati sul mercato e proporzionati alle prestazioni del procacciatore così come previste nel relativo contratto; allo stesso modo, la corresponsione dei rimborsi spese dovrà avvenire a fronte della presentazione di idonea documentazione di supporto;
- # prevedano la separazione dell'attività di selezione e conferimento dell'incarico dall'attività di controllo sull'operato dell'agente o procacciatore d'affari nonché di valutazione delle sue *performance*;
- # prevedano *report* periodici di valutazione degli agenti o procacciatori d'affari, destinati ad un apposito comitato, cui contribuiscono i responsabili delle funzioni coinvolte mediante meccanismi volti a consentire la tracciabilità delle valutazioni provenienti da ogni singola funzione;
- # stabiliscano l'obbligo di rendiconti periodici dell'attività svolta.

5.8. PRINCIPI DI RIFERIMENTO COMUNI AD ALTRI PROCESSI SENSIBILI

Per completezza, dovranno altresì essere adottate procedure specifiche che:

- # prevedano che tutte le iniziative promozionali e/o pubblicitarie siano gestite secondo regole specifiche e con adeguati controlli;
- # disciplinino requisiti e modalità di selezione e conferimento di incarichi ad agenzie pubblicitarie di irreprensibile condotta e fama nel settore;
- # valutino i "ritorni" delle attività legate alla creazione dell'immagine e/o alla diffusione del *brand*;
- # regolino la selezione, l'affidamento dell'incarico e la gestione del rapporto con società fornitrici di lavoro temporaneo, del servizio di formazione del personale, del servizio volto all'ottenimento di finanziamenti per iniziative di formazione del personale, tenendo in particolare considerazione l'integrità, la lealtà e la professionalità di tali società, la trasparenza e l'efficacia del servizio reso nonché gli obblighi di informativa e rendiconto a loro carico.

6. I CONTROLLI DELL'O.d.V.

Fermo restando il potere discrezionale dell'O.d.V. di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'O.d.V. effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai processi sensibili relativi ai reati nei rapporti con la P.A., diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione ai principi espressi nel presente documento (esistenza ed adeguatezza della procura, limiti di spesa, regolare effettuazione del reporting verso gli organi deputati, ecc.) e, in particolare, alle procedure interne in essere.

Per l'effettuazione di tali controlli periodici, l'O.d.V. si avvale, altresì, della collaborazione delle altre funzioni aziendali (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le direzioni coinvolte potrebbero essere quelle "Legale", "Audit" e "Risorse Umane").

Si ribadisce che all'O.d.V. viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

7. TESTO DEGLI ARTT. 24 E 25 DEL D.LGS. 231/2001

Art. 24

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico

* * *

- 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.*
- 2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.*
- 3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).*

Art. 25

Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione ⁽¹⁾

* * *

- 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.*
- 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.*
- 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater (*) e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.*
- 4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.*
- 5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.*

- ⁽¹⁾ Rubrica e articolo novellati ex Legge n. 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".